



BANDO-TIPO ANAC N. 3
SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA:
Novità, adempimenti e questioni operative
A Domanda Risponde Battista BOSETTI
18 ottobre 2018 – dalle ore 11.30 alle ore 12.30



**DI SEGUITO LE VOSTRE DOMANDE
A CUI L'ESPERTO RISPONDERA' IN DIRETTA**



Domanda n. 1

Quali sono le caratteristiche principali del Bando-Tipo ANAC n. 3?

La domanda è tanto vasta e generica da rendere impossibile una risposta esaustiva. In genere si può dire che non si discosta molto (qualche volta in peggio) dalla disciplina regolamentare previgente (sia del 1999 che del 2010) sulla quale si è formata una considerevole esperienza, prassi e giurisprudenza.

Certamente è un modello da seguire ma molto «criticamente» in quanto la Stazione appaltante e i concorrenti non possono ritenersi integralmente soddisfatti dalle previsioni del bando-tipo.



Domanda n. 2

È obbligatorio utilizzare il Bando-Tipo?

No, non è obbligatorio.

Semmai è obbligatorio, nei limiti che si diranno nella risposta alla successiva domanda n. 3, applicare le disposizioni previste dal bando-tipo (in subordine alle norme legislative e regolamentari e in subordine alle linee-guida).

Certamente l'obbligo non si estende al layout del Bando-tipo, alla sequenza della numerazione e ad altri aspetti formali che la Stazione appaltante può organizzare in modo più efficiente, ispirato alla comprensibilità, completezza e, nei limiti del possibile, alla semplificazione.



Domanda n. 3

Le previsioni del Disciplinare-Tipo sono vincolanti o sono solo un indirizzo?

Le note integrative e l'introduzione al Bando-tipo offrono uno «spaccato» della distinzione tra previsioni vincolanti e indirizzi operativi. Ovviamente il vincolo è ineluttabile ove si tratti della riproduzione di norme di legge o di regolamento.

Per ogni altra disposizione, anche se auto qualificata da ANAC come vincolante è tale solo ove riflette le parti vincolanti delle Linee guida n. 1, n. 2 e n. 3.

Da ogni altra parte la Stazione si può discostare con motivazione sul punto. In realtà la Stazione si può discostare con motivazione anche dalle parti vincolanti dove l'applicazione sia impossibile, antieconomica, irragionevole o in contrasto con i principi del TFUE e del TUE.



Domanda n. 4

È possibile creare un Bando-Tipo per tutte le piattaforme telematiche (Mercato Elettronico, Albo Professionisti e procedura ordinaria)?

Ovviamente no. Per le radicali diversità di procedimento, requisiti, criteri di aggiudicazione ecc. avrebbe un numero di variabili e di opzioni pressoché infinito tale da costituire una ragnatela inestricabile per la stazione appaltante e per gli operatori. Peraltro il Bando-tipo è già obsoleto essendo incardinato sulle gare «cartacee» che dovrebbero essere vietate a partire dal 18 ottobre.

Diverso il caso di un «contratto tipo» che, a determinate condizioni, appare possibile seppure con un numero di varianti e di opzioni (comunque gestibili in quanto limitate rispetto al procedimento di scelta del contraente).



Domanda n. 5

È obbligatorio unire i costi di progettazione, direzione lavori, cse, csp e collaudo, anche se si sta affidando la sola progettazione? Come bisogna regularsi se il costo complessivo supera i 100.000 euro?

La risposta è affermativa (ad eccezione del collaudo come si vedrà dopo), salvo che per le prestazioni che sin dall'origine si decide che non sono disponibili sul mercato (es. D.L. o coordinamento sicurezza affidate all'interno della stazione appaltante).

Il Collaudo (così come la verifica di progetto) non si cumula mai con le altre prestazioni in quanto incompatibili per legge con la progettazione, la direzione e il coordinamento sicurezza. (segue...)



Domanda n. 5

(...seguito) Quindi l'importo stimato delle prestazioni da affidare all'esterno concorrono alla determinazione della «soglia» che poi discrimina la tipologia di procedura da adottare, questo anche quando talune prestazioni fossero separate in «opzioni» o «lotti» affidati o meno contemporaneamente ma connessi al medesimo intervento.

Costituisce eccezione la presenza di una soluzione di continuità oggettiva e inequivoca tra una prestazione e l'altra (es. progettazione di fattibilità tesa ad ottenere un finanziamento, che ha una sua autonomia e comporta una successiva gara per le prestazioni da affidare una volta che sia apprezzabilmente certa la realizzazione dell'opera).

Il Collaudo (così come la verifica di progetto) non si cumula mai con le altre prestazioni in quanto incompatibili per legge con la progettazione, la direzione e il coordinamento sicurezza.



Domanda n. 6

I servizi di ingegneria e architettura vanno affidati attraverso il MEPA?

- *I mercati elettronici quali il MEPA di norma sono agibili pienamente per prodotti o servizi per i quali sia presente un «catalogo», un «listino prezzi» o una cosiddetta «vetrina».*
- *Per i servizi tecnici (come per tutti i servizi intellettuali) questo non è possibile per ragioni facilmente intuibili.*
- *Per questi i mercati elettronici rendono disponibile l'accesso agli operatori economici e professionisti, accreditati o registrati sul mercato elettronico, e alle loro caratteristiche di massima (prestazioni per le quali sono abilitati ecc.).*
- *La stazione appaltante può (ma non è obbligata) attingere a tali elenchi e provvedere alla scelta di una «short list» per avviare una procedura negoziata o procedere ad un affidamento diretto. In ogni caso il ricorso ai mercati elettronici soddisfa l'obbligo di procedimento telematico.*



Domanda n. 7

In caso di accorpamento della fase della progettazione definitiva ed esecutiva, la parcella del professionista viene calcolata per una sola fase o per entrambe?

La risposta è affermativa con due cautele:

- 1) eventuali prestazioni che si ripetono in ambedue i livelli di progettazione devono essere considerate una volta sola (con il coefficiente «Q» più elevato);*
- 2) se il RUP ritiene che l'accorpamento dei due livelli progettuali comporta oggettivamente una riduzione dello sforzo organizzativo (quindi delle prestazioni) da parte del progettista, è autorizzato dai principi generali dell'ordinamento (tra i quali l'art. 97, secondo comma, Cost.; art. 2233 c.c.) ad una riduzione equitativa e motivata degli importi tabellari.*



Domanda n. 8

Il servizio integrato di valutazione della vulnerabilità sismica di edifici è riconducibile ai servizi di ingegneria e architettura?

Considerato che le linee guida n. 1 di ANAC e il Bando-tipo n. 3 (così come i regolamenti n. 554 del 1999 e n. 207 del 2010, ora abrogati e sostituiti in continuità dagli atti di ANAC) richiedono che i requisiti tecnici siano basati sull'importo dei lavori progettati o diretti (e non sulle prestazioni) l'attività di verifica di vulnerabilità sismica può concorrere ai requisiti di fatturato (in base agli importi corrispettivi) ma non può concorrere ai requisiti tecnici dal momento che i servizi di verifica di vulnerabilità sismica seppure riconducibili ai servizi tecnici di ingegneria, è incardinata solo sul corrispettivo tabellare di cui all'ordinanza d.p.c.m. n. 3274 del 2003 e sulla volumetria dell'edificio e da tali soli elementi non è possibile desumere l'entità dei lavori coinvolti a titolo di requisito. (segue...)



Domanda n. 8

(...seguito) Se fosse indetto un procedimento per l'affidamento di soli servizi di verifica di vulnerabilità sismica (o con prevalenza assoluta di questi servizi) i requisiti andrebbero individuati in modo specifico discostandosi radicalmente dalle linee guida n. 1 e dal bando tipo di ANAC, per adeguarli in modo specifico al sistema di svolgimento e di dimostrazione che caratterizza tali servizi (corrispettivo e volumetria degli edifici in luogo dell'importo dei lavori suddiviso in categorie).



Domanda n. 9

Le spese per le indagini geologiche e di laboratorio, devono rientrare nell'importo complessivo stimato per le spese generali?

Se non sono assunte direttamente dalla Stazione appaltante con affidamenti distinti, la risposta è affermativa, devono essere previste e comprese. Devono essere determinate in base ai parametri delle tavole Z-1 e Z-2 del d.m. 17/6/2016 ove possibile, dove ciò non sia possibile mediante valutazione a vacazione ai sensi dell'articolo 6 dello stesso d.m.



Domanda n. 10

Per ammettere RTP verticali nel bando bisogna distinguere tra prestazione principale e secondaria? In caso di risposta affermativa quali sono i criteri?

Stando all'imperfetto sistema del Bando-tipo (che riproduce le medesime imperfezioni e contraddizioni degli abrogati articoli da 252 a 256 del d.P.R. n. 207 del 2010, la prestazione principale è quella che si riferisce allo ID-Opere (ex d.m. 17/6/2016) di maggior importo tra le categorie di riferimento; secondaria quella che si riferisce allo o agli ID-Opere diversi da quello principale. Tale ripartizione si riverbera sui requisiti tecnici da richiedere agli offerenti.



Domanda n. 11

Per affidamenti sotto i 100.000 è necessario motivare il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016?

L'articolo 36, comma 2, lettera b) non esaurisce la questione in quanto i servizi tecnici inferiori a 100.000 euro sono disciplinati dall'art. 157, comma 2, del Codice.

Pur consapevole di autorevoli opinioni contrarie, si ritiene che restando nell'ambito delle possibilità offerte dalla norma, qualunque motivazione sul punto sarebbe tautologica, apparente o di stile, quindi inesistente e, in conclusione, inutile.



Domanda n. 12

I principi del Bando-Tipo n.3 si applicano anche per gli affidamenti diretti sotto i 40.000 euro?

Il Bando-tipo n. 3 non pare esprimere «principi» ma dettagli per la loro applicazione.

Negli affidamenti diretti inferiori a 40.000 euro si devono imporre i requisiti professionali (Albi/ordini) in base alle competenze e, facoltativamente, i servizi tecnici svolti nel decennio (che è solo uno dei requisiti richiesti dal Bando-tipo), per cui da quest'ultimo non si ricavano altre indicazioni utili per gli affidamenti diretti.



Domanda n. 13

Per importi sotto i 40.000 euro è possibile affidare direttamente tramite il mercato elettronico (MEPA, MEPAL ed altri)?

La risposta è affermativa e, probabilmente, è l'opzione migliore.



Domanda n. 14

La redazione del Piano Regolatore va affidata attraverso il MEPA?

La redazione del Piano regolatore è un servizio tecnico di natura intellettuale diverso dai servizi di progettazione e D.L.

L'affidamento deve avvenire con le modalità, i mezzi, i limiti e i criteri previsti normalmente per gli appalti di servizi.

Quindi il MEPA è utilizzabile (ma non obbligatorio) per la scelta dei soggetti a procedura diretta o negoziata ma non offre cataloghi, vetrine o listini come per i servizi ordinari.



Domanda n. 15

Si può fare un affidamento diretto per gli incarichi di direzione lavori sotto i 40.000 euro?

La risposta è affermativa; come tutti i contratti inferiori a 40.000 euro è possibile l'affidamento diretto.

Certo che se la DL è affidata al progettista già incaricato, malgrado una ipotetica preferenza per quest'ultimo, la possibilità di affidargli la DL doveva già essere prevista nel procedimento originario e il relativo importo cumulato con la progettazione per l'individuazione della soglia che discrimina e governa la procedura (diretta, negoziata, aperta ecc.).



Domanda n. 16

Come è possibile garantire i principi di trasparenza, economicità rotazione per gli affidamenti diretti sotto i 40.000 euro?

Non potendo ricorrere al mago Othelma:

- trasparenza: che tutti sappiano (pubblicazione sul profilo di committente) il destinatario, l'oggetto e l'importo dell'affidamento;*
- economicità: sulla base dell'esperienza recente anche con riferimento ad incarichi simili affidati da altre amministrazioni;*
- rotazione: scorrere gli elenchi disponibili e se troppo limitati, lasciar decorrere una ragionevole soluzione di continuità tra un affidamento e il successivo oppure utilizzare un mezzo autonomo prescindendo da un elenco esaurito.*

Il tutto corredato da una motivazione sulla capacità e idoneità dell'incaricato.



Domanda n. 17

E possibile utilizzare l'Albo Professionisti del Comune o è necessario fare ricorso al MEPA per incarichi sotto i 40.000 euro?

La risposta è affermativa ma solo se l'Albo professionisti è sufficientemente ampio, con riferimento sia alla specializzazione delle opere (ID ex d.m. 17/6/2016) che, se del caso, delle diverse professionalità. Ma questa condizione vale per tutti gli elenchi (anche quello del MEPA) non solo per gli elenchi comunali. Nei casi in cui l'elenco non sia in grado di esprimere la concorrenza o la rotazione, non può essere utilizzato.

GRAZIE A TUTTI PER LA PARTECIPAZIONE



Per info contattateci a:

✉ posta@asmel.eu

☎ 800 165654

🌐 www.asmel.eu